

FONDAZIONE RACHELE ZITOMIRSKI ONLUS

Piazza Mons. Francesco Palmero, 1

18019 VALLECROSIA IM

TEL: 0184/254338

FAX: 0184/254500

Codice fiscale: 90008020084

Costituzione

delibera del Consiglio Comunale di Vallecrosia n° 105 del 30 novembre 1981

Riconoscimento

delibera della Giunta Regionale n° 873 del 25 febbraio 1982

Personalità giuridica

Tribunale di Imperia in data 24 settembre 1982 a pag. 35

Albo Regionale degli Enti e delle Associazioni di Assistenza
Regione Liguria in data 08 ottobre 1998 al n° 39 - GE

STATUTO

Delibera del Consiglio Comunale di Vallecrosia n° 21 del 05 maggio 1998

Atto pubblico della Dott.ssa Lucia Serraino notaio in Ventimiglia
In data 23 giugno 1998 rep. n° 7201 – raccolta n° 3299

Delibera della Giunta Regionale n° 2437 del 04 dicembre 1998

TITOLO I

Denominazione - sede - scopi

Art. 1

Per volontà testamentaria della Signorina Rachele Zitomirski, deceduta in Bordighera il 24 dicembre 1976 è costituita la “FONDAZIONE RACHELE ZITOMIRSKI - ONLUS” con sede in Vallecrosia (IM) - Via San Rocco, 11.

Art. 2

La Fondazione opera senza fini di lucro nel campo della beneficenza e dell’assistenza sociale per anziani.

Essa ha come scopo, nell’ambito di iniziative di alto valore sociale:

- l’aiuto rivolto a persone sole e bisognose residenti nei comuni di Vallecrosia e Vallebona;
- la costruzione e la gestione di strutture per anziani;
- l’assistenza domiciliare.

La Fondazione può svolgere altre attività, oltre a quelle necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente capoverso, sempre che costituiscano attività di beneficenza o assistenza sociale per anziani.

E’ fatto divieto di svolgere altre attività oltre a quelle precedentemente descritte o elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II

Patrimonio

Art. 3

Il patrimonio è costituito da:

- beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati e da persone fisiche, sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Al patrimonio di cui sopra si sommano i risultati di esercizio, gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve derivanti dall'attività istituzionale e da quelle ad essa direttamente connesse.

Agli eventuali disavanzi di gestione si farà fronte mediante l'utilizzo del patrimonio e delle riserve.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per Legge.

Art. 4

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

Organi sociali e amministrazione

Art. 5

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove persone, rieleggibili. Sei membri sono nominati dal Consiglio Comunale di Vallecrosia e tre membri dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo in rappresentanza delle tre Parrocchie di Vallecrosia.

Dura in carica cinque anni.

In caso di dimissione, permanente impedimento o decesso i componenti il Consiglio di Amministrazione sono sostituiti dall'autorità che li ha nominati entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della Fondazione e i nuovi componenti durano in carica fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Trascorso il termine di cui al precedente capoverso il Consiglio di Amministrazione può cooptare i componenti mancanti. I membri così cooptati decadono con la nomina, da parte dell'autorità preposta, dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente che durano in carica fino alla decadenza dello stesso e possono essere riconfermati.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo.

Il Presidente coadiuvato dal Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo poi a ratifica del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

Il Presidente può delegare tali compiti, in tutto o in parte, a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. Agli stessi, anche disgiuntamente tra loro, il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nei modi di Legge, conferire la rappresentanza legale della Fondazione determinandone i rispettivi poteri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 8

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- eleggere il componente del Comitato Esecutivo;
- nominare il Direttore determinandone il trattamento giuridico ed economico;

- nominare, eventualmente anche tra i propri membri, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e fissare il relativo compenso;
- approvare entro il mese di novembre il Bilancio di Previsione ed entro il mese di marzo il Bilancio Consuntivo. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
- vigilare sull'operato del Comitato Esecutivo;
- approvare eventuali regolamenti;
- deliberare le modifiche dello Statuto, proposte dal Presidente, con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi più uno dei suoi componenti;
- conferire poteri e compiti al Presidente e al Comitato Esecutivo in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della seduta con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Dovrà essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. Fatte salve diverse disposizioni del presente Statuto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore che assolve le funzioni di verbalizzante.

Art. 10

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da un membro eletto dal Consiglio di Amministrazione. Almeno un componente del Comitato Esecutivo deve risultare essere nominato da ciascuna delle autorità di cui all'art. 6 primo capoverso.

Art. 11

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, di norma, almeno tre giorni prima della seduta con indicazione dell'ordine del giorno.

Al Comitato Esecutivo spetta:

- la gestione della Fondazione nel modo più efficace e funzionale;

- la gestione dell'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle entrate ordinarie e straordinarie, in applicazione alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione;

- ogni ulteriore compito o attribuzione conferito dal Consiglio di Amministrazione.

Può, nei casi d'urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla ata in cui le decisioni sono state adottate.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione e possono essere rieletti.

Può deliberare con la presenza di almeno tre componenti a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa con voto consultivo il Direttore che assolve le funzioni di verbalizzante.

Art. 12

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritte in ordine cronologico su apposito registro vidimato nei modi di Legge e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Il Segretario è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo per l'approvazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Segretario dura in carica fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Di conseguenza dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, le società e i collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione. Può ricoprire incarichi all'interno delle strutture di cui all'art. 2 del presente Statuto.

La carica di Direttore è incompatibile con tutte le altre cariche statutarie.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente, anche tra i suoi membri.

I membri non componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere preferibilmente scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori dei Conti.

I componenti il Collegio eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta della scritture contabili, effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione e possono essere rinominati.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo.

Art. 16

Tutte le cariche statutarie sono svolte a titolo gratuito e non danno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e debitamente documentate ad eccezione:

- del Direttore;
- dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nominati al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

In caso di estinzione della Fondazione, sentito il parere dell'organismo di controllo nei casi previsti dalla Legge, il patrimonio verrà diviso, salvo diverso accordo, in parti uguali tra il Comune di Vallecrosia e la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo con l'obbligo di destinarlo ad attività sociali rivolte a persone anziane residenti nei Comuni di Vallecrosia e Vallebona.

Art. 18

La Fondazione fa altresì riferimento alla disciplina civilistica e fiscale delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Tale locuzione, o l'acronimo ONLUS, dovrà essere usato nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di Legge.